LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 31

Introduzione dei sali nei depositi franchi e nei porti franchi

E' vietato introdurre sali nei depositi franchi.

La introduzione ed il deposito del sale nei porti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilirsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quelli per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	V — Tutela preventiva del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-31-introduzione-dei-sali-nei-depositi-franchi-e-nei-porti-franchi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it